

NARDELLO - STEFANI - MARCOZ
Notai associati

Corso Duca degli Abruzzi, 18 - 10129 Torino - Tel. 011 5611912 - Fax 011 5613822
www.notaitorino.it

Repertorio numero 63951

Raccolta numero 27155

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA'**

"RISORSE IDRICHE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di novembre

(28 novembre 2014)

alle ore 11 e minuti 42 in Torino, corso XI Febbraio 14.

Innanzitutto me dottor Natale NARDELLO, Notaio con residenza in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è presente:

QUAZZO dott. Armando nato a Torino il giorno 4 settembre 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società

"RISORSE IDRICHE S.P.A."

con sede in Torino, corso XI Febbraio 14, capitale sociale euro 412.768,72 (quattrocentododicimilasettecentosessantotto e centesimi settantadue) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al numero di iscrizione e codice fiscale 06087720014, R.E.A. numero TO-759524, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., iscritta nell'apposita sezione istituita presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi dell'articolo 2497-bis C.C.;

il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma pubblica il presente atto e mi dichiara che si trova qui riunita l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. Statuto Sociale: approvazione modifiche ed integrazioni all'art. 9 ed all'art. 12. Applicazione della legge 12 luglio 2011 n. 120 e del regolamento attuativo, D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. Rispetto dell'equilibrio tra i generi.

Parte Ordinaria

1. Rinnovo cariche sociali.

E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale le deliberazioni che l'assemblea stessa andrà ad adottare. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 8.9 del vigente statuto, il comparente il quale

constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai sensi di legge e di statuto in prima convocazione in questo luogo ed ora;
- che sono presenti, in proprio o per deleghe che ritenute valide vengono acquisite agli atti sociali, tanti soci rappresentanti il 97,90% (novantasette virgola novanta per cento) del capitale sociale e precisamente:

. SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A., siglabile SMA TORINO S.P.A. o SMAT S.P.A., con sede in Torino, corso XI Febbraio 14, codice fiscale 07937540016, titolare di numero 727.305 azioni per un valore complessivo di Euro 378.196,60, rappresentata dall'ing. Paolo Romano;

. INTECNO - INGEGNERIA E TECNOLOGIA S.R.L., con sede in Torino, via Pomba 23, codice fiscale 04244771004, titolare di numero 33.241 azioni per un valore complessivo di Euro 17.285,32, per delega conferita all'ing. Paolo Romano;

Registrato a TORINO
il 4 dicembre 2014
n. 21292 serie 1T
Euro 200,00

. SOGES S.P.A., con sede in Torino, corso Trapani 16, codice fiscale 09864900015, titolare di numero 16.620 azioni per un valore complessivo di Euro 8.842,40, rappresentata dal dott. Luigi Marconi;

- che lo statuto non prevede il deposito delle azioni per la partecipazione all'assemblea;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente nella persona del comparente e dei Consiglieri ing. Carlo Malerba e sig. Pietro Tartaglino; assenti giustificati i Consiglieri Giovanni Pesce e Carlo Lanzillotti;

- che è presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente dottoressa Margherita Gardi e dei Sindaci Effettivi dott. Roberto Coda e dott. Maurizio Cacciola

e dichiara:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno in prima convocazione ai sensi degli articoli 2368 del Codice Civile.

PARTE STRAORDINARIA

Il Presidente prende la parola e passando alla trattazione della **Parte Straordinaria** dell'Ordine del Giorno riferisce che al fine di dare attuazione alle disposizioni della legge 12 luglio 2011 numero 120 sul rispetto dell'equilibrio tra generi nella composizione degli organi societari ed alle disposizioni del Regolamento Attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 numero 251, si rende necessaria la modifica degli artt. 9 e 12.1 dello Statuto Sociale.

Prosegue rilevando inoltre l'opportunità di:

- precisare all'articolo 9.1.1 il numero massimo e minimo degli amministratori, con determinazione del numero effettivo da parte dell'assemblea all'atto della nomina ai sensi dell'art. 2380 bis terzo comma C.C.;

- variare la formulazione dell'articolo 9.1.4 specificando il numero dei consiglieri (due, tre o quattro) che dovranno essere tratti dalla lista che avrà ottenuto più voti, nonché prevedere che nell'ipotesi di presentazione di una sola lista per la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, tutti i componenti verranno tratti dall'unica lista presentata;

- meglio specificare la modalità di determinazione del compenso agli amministratori indicato all'art. 9.4 dello statuto con il riferimento all'art. 2389 del Codice Civile.

Illustra in dettaglio il contenuto delle modifiche e dà quindi lettura della nuova formulazione degli articoli di cui propone la variazione.

L'assemblea, udita l'esposizione e le proposte del presidente, dopo esauriente discussione con voto palese per alzata di mano all'unanimità

DELIBERA

- di **approvare le modifiche** all'art. 9 ed all'art. 12 dello Statuto sociale, in applicazione della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 sul rispetto dell'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi societari, nella nuova formulazione che di seguito si trascrive:

"ARTICOLO 9

AMMINISTRAZIONE

9.1.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri.

9.1.1. bis - In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del successivo Regolamento di Attuazione D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga i componenti di legge.

9.1.2. La nomina degli amministratori avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati verranno elencati in ordine di preferenza con un numero

progressivo e tenuta in debito conto la necessità di garantire la parità di genere. Ogni socio che intenda partecipare alla votazione deve presentare una propria lista, con l'indicazione dei candidati proposti.

Ciascun socio ha diritto di votare esclusivamente per la propria lista. Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

9.1.3. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

9.1.4. A ciascuna lista verrà attribuito un numero di voti pari al numero di azioni dell'azionista che l'ha presentata.

Le liste dovranno essere quindi ordinate in un'unica graduatoria decrescente, secondo il numero dei voti ottenuti.

Due, tre o quattro consiglieri da eleggere dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto più voti, e dovranno essere scelti secondo l'ordine di preferenza con cui risultano indicati nella lista; l'ultimo consigliere dovrà essere tratto dalla seconda lista in graduatoria.

Nell'ipotesi di presentazione di una sola lista tutti i componenti verranno tratti dall'unica lista.

Nell'ipotesi di sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo venuti a cessare nel corso del mandato degli amministratori, la nomina del nuovo componente dovrà garantire il rispetto della quota di legge per il genere meno rappresentato.

9.2 - Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, sceglie fra i suoi componenti il Presidente. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni saranno temporaneamente svolte dal Consigliere più anziano di età.

9.3 - Il Consiglio potrà inoltre delegare ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie attribuzioni, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a costituire comitati tecnici e operativi, a nominare direttori, procuratori speciali ed ad negoziare ed anche a delegare loro la firma sociale con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che riterrà opportune.

9.4 - Gli amministratori potranno percepire un compenso per l'attività svolta, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea secondo quanto previsto dall'art. 2389 C.C. .

9.5 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedire a ciascun amministratore ed a ciascun membro del Collegio Sindacale almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga, tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro (24) ore prima

della riunione.

9.6 - Il Presidente o, in sua assenza, il Consigliere più anziano di età, fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

9.7 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche fra estranei.

9.8 - Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle relative deliberazioni, sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

9.9 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che può riunirsi anche fuori della sede sociale, purchè in territorio italiano, devono constatare da apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

ARTICOLO 12

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

12.1 - Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

12.1. bis - La nomina del Collegio Sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente effettivo ed uno supplente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota di genere e nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma.

12.2 - Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco più anziano.

12.3 - Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia."

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea in parte straordinaria viene sciolta alle ore 11 e minuti 52, la parte ordinaria verrà separatamente trattata e verbalizzata.

Quindi il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello Statuto sociale, ai fini di cui all'articolo 2436 del Codice Civile, il quale viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

L'assemblea infine conferisce al Presidente i più ampi poteri per apportare al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche non sostanziali che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di pubblicità del presente.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale da me interpellato lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà ed in conferma con me lo sottoscrive alle ore 11 e minuti 53.

Scritto a mano e a macchina da me e da persona di mia fiducia su tre fogli, per nove pagine fin qui.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Armando QUAZZO

Natale NARDELLO Notaio

Allegato "A" all'atto rep.n. 63951/27155

STATUTO

della "**RISORSE IDRICHE S.P.A.**"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "**RISORSE IDRICHE S.P.A.**".

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere di stampa, in lettere maiuscole e potrà inoltre essere scritta e rappresentata mediante l'utilizzo di un marchio o logo, anche grafico e/o stilizzato, appositamente costituito.

ARTICOLO 2

SEDE

La Società ha sede legale nel comune di Torino.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia sia all'Estero.

Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la società è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Al predetto domicilio dovranno essere inviate, e si intenderanno validamente effettuate, tutte le comunicazioni ai soci previste dalla legge e dal presente statuto.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 (trentun dicembre duemilatrenta).

L'assemblea della società potrà deliberare la proroga o l'anticipato scioglimento della società, osservate le disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 4

OGGETTO

La società, in un quadro sistematico di unitaria operatività di "gruppo" con la controllante SMA Torino Spa, alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta, ai sensi degli artt. 2359 e 2497 e segg. codice civile, svolge l'attività della promozione, dell'organizzazione e dell'esercizio di iniziative e attività nel settore dell'ingegneria, della ricerca e del monitoraggio, della consulenza e dell'assistenza tecnica, finalizzate alla gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato.

La società potrà inoltre svolgere attività di ingegneria per conto terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La società potrà altresì compiere operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, purché connesse al conseguimento dello scopo sociale, anche attraverso l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed organismi diversi, con responsabilità limitata alla propria partecipazione, nei modi e nei limiti di legge; fatta espressa esclusione delle operazioni concernenti la raccolta del risparmio e di quelle che risultano o risulteranno vietate dalla normativa vigente e futura, con particolare riferimento a quelle di cui agli articoli 10 e 106 D.Lgs. 385/1993.

ARTICOLO 5

CAPITALE SOCIALE E FABBISOGNI FINANZIARI

Il capitale sociale è di euro 412.768,72 (quattrocentododicimilasettecentosessantotto virgola settantadue) suddiviso in azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, azioni comunque identificabili con certificati cumulativi azionari.

Per il fabbisogno finanziario della società i soci possono provvedere - nel rispetto della normativa vigente - mediante versamenti, in misura anche non proporzionale alle singole partecipazioni al capitale sociale. Ai finanziamenti sarà applicato l'articolo 46 del DPR 917/86, richiamato dall'articolo 95 del medesimo DPR. L'acquisizione di fondi con l'obbligo di rimborso verso i soci deve essere rivolta a soggetti che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 6

AZIONI

6.1 - Le azioni sono nominative. Ogni azione è indivisibile; il suo possesso implica adesione al presente statuto.

6.2 - Il trasferimento delle azioni, così come il trasferimento dei diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, sia per atto tra vivi (tanto nel caso di trasferimento a titolo oneroso quanto nel caso di trasferimento a titolo gratuito), sia per causa di morte (intendendosi ricompresa in tale fattispecie ogni ipotesi di successione, ivi incluse la cessione d'azienda, la fusione e l'incorporazione), sono soggetti al diritto di prelazione da parte degli altri soci, da esercitarsi con le modalità infra specificate.

6.3 - Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, si applicano le seguenti disposizioni:

1 - Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta nei termini stabiliti dai successivi commi del presente articolo. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di ciascuno dei proponenti.

2 - In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione azionaria già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitano, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

3 - Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

4 - Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

5 - Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di

perfezionamento del negozio traslativo.

6 - Il socio cui sia stata comunicata l'offerta di prelazione che ritenga eccessivo il prezzo proposto dal proponente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione potrà contestare tale prezzo e comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione al prezzo equo. L'organo amministrativo inoltrerà la comunicazione al proponente, affinché le parti possano verificare la possibilità di addivenire ad un accordo sul prezzo. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il socio che ha comunicato la propria volontà di esercitare la prelazione al prezzo equo dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la nomina di un arbitratore al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, dandone notizia all'organo amministrativo e al proponente. Qualora la nomina non venga richiesta entro il predetto termine di trenta giorni dalla comunicazione della volontà di esercitare la prelazione al prezzo equo, la prelazione si intenderà rinunciata.

7 - L'arbitratore nominato avrà l'incarico di determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo sarà determinato con esclusivo riferimento al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente, applicando gli opportuni correttivi in diminuzione qualora la proposta riguardi un pacchetto azionario di minoranza. La determinazione dell'arbitratore in ordine al prezzo di ciò che è oggetto del negozio traslativo deve essere comunicata dalla parte più diligente all'organo amministrativo.

8 - a) Ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal proponente.

9 - Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia uguale o maggiore al prezzo proposto dal proponente;

b) del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore al prezzo proposto dal proponente.

10 - Non appena ricevuta la comunicazione contenente la determinazione del prezzo effettuata dall'arbitratore, l'organo amministrativo deve rinnovare la procedura di cui ai punti precedenti, invitando i soci ad esercitare la prelazione al prezzo determinato dall'arbitratore (o, se inferiore, al prezzo indicato dal proponente), ed assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

11 - I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo entro il termine di quindici giorni da quello di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

12 - Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra l'arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

13 - La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella pro-

posta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

6.4 - Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti o a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione.

6.5 - Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro i successivi trenta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione.

6.6 - Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

6.7 - Il trasferimento delle azioni mortis causa, sia a titolo particolare che universale (intendendosi ricompresa in tale fattispecie ogni ipotesi di successione, ivi incluse la cessione d'azienda, la fusione e l'incorporazione), è disciplinata ai sensi di legge, con le seguenti modifiche e precisazioni:

1 - la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;

2 - in caso di liquidazione gli eredi o la società incorporante, nel caso in cui quest'ultima succeda a seguito di fusione per incorporazione a una società che è socio della "RISORSE IDRICHE S.P.A.", avranno diritto al rimborso delle azioni del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato ai sensi dell'art 2437-ter c.c.;

3 - sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in 24 (ventiquattro) rate mensili successive, scadenti l'ultimo giorno del mese, ed a decorrere dal mese successivo a quello della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quella del tasso EURIBOR rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso o si è perfezionata la fusione;

4 - la procedura di liquidazione sarà regolata dall'art. 2437-quater c.c. (con la precisazione che i riferimenti ivi riportati al socio recedente devono invece intendersi riferiti al socio defunto o alla società estinta per incorporazione);

5 - le decisioni circa la continuazione o la liquidazione delle azioni del socio defunto o della società estinta per incorporazione saranno assunte dall'assemblea dei soci con delibera da adottarsi in sede ordinaria, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, delle azioni del socio defunto.

6.8 - Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo devono essere effettuate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 7

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI - PATRIMONI DESTINATI

7.1 - La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

E' di spettanza dell'Organo Amministrativo la fissazione delle modalità e dei termini di collocamento e di estinzione delle obbligazioni.

7.2 - La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c..

1 - L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

2 - La delibera di emissione stabilisce, con riferimento all'apporto di ciascun apportante, quanti strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto.

3 - Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e di servizi non sono trasferibili.

4 - Ai portatori degli strumenti finanziari di cui al presente articolo non spetta il diritto di voto in assemblea.

5 - Ai portatori degli strumenti finanziari spettano tutti gli altri diritti spettanti agli azionisti.

6 - Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno. Nei casi più gravi egli può inoltre essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo amministrativo, ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, impregiudicati i diritti delle parti.

7 - La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

8 - La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

9 - Gli strumenti finanziari che condizionino i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

10 - Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni.

7.3 - Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui al presente articolo, oltre a quella contenuta alla sezione XI Capo V del codice civile. La deliberazione relativa è assunta dall'organo amministrativo, previa autorizzazione dell'assemblea.

La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del Codice Civile.

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA

8.1 - L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto sociale, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

8.2 - L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età, sia presso la sede socia-

- le che altrove, purché in territorio italiano, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 8.3 - L'avviso deve essere pubblicato, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- 8.4 - In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, la convocazione può avere luogo mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci mediante lettera raccomandata che dovrà essere ricevuta dai soci almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.
- 8.5 - L'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di deliberazione dell'assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
- 8.6 - L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno nel termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 8.7 - In via ordinaria o straordinaria l'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.
- 8.8 - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono costituite e deliberano con i quorum e le maggioranze di legge.
- 8.9 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.
- 8.10 - L'Assemblea nomina il Segretario, scelto anche tra non soci.
- In ogni caso, le deliberazioni devono constare da apposito verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge. Nei casi previsti dalla legge, o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, questi designa un notaio che redigerà il verbale dell'Assemblea. In tal caso non è necessaria la presenza del Segretario.
- 8.11 - Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe e determinare le modalità di votazione.
- 8.12 - Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, purché il delegato non sia amministratore o dipendente della società o sindaco.

ARTICOLO 9

AMMINISTRAZIONE

- 9.1.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri.
- 9.1.1. bis - In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del successivo Regolamento di Attuazione D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga i componenti di legge.
- 9.1.2. La nomina degli amministratori avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati verranno elencati in ordine di preferenza con un numero progressivo e tenuta in debito conto la necessità di garantire la parità di genere. Ogni socio che intenda partecipare alla votazione deve presentare una propria lista, con l'indicazione dei candidati proposti.
- Ciascun socio ha diritto di votare esclusivamente per la propria lista. Nessuno può

essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

9.1.3. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

9.1.4. A ciascuna lista verrà attribuito un numero di voti pari al numero di azioni dell'azionista che l'ha presentata.

Le liste dovranno essere quindi ordinate in un'unica graduatoria decrescente, secondo il numero dei voti ottenuti.

Due, tre o quattro consiglieri da eleggere dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto più voti, e dovranno essere scelti secondo l'ordine di preferenza con cui risultano indicati nella lista; l'ultimo consigliere dovrà essere tratto dalla seconda lista in graduatoria.

Nell'ipotesi di presentazione di una sola lista tutti i componenti verranno tratti dall'unica lista.

Nell'ipotesi di sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo venuti a cessare nel corso del mandato degli amministratori, la nomina del nuovo componente dovrà garantire il rispetto della quota di legge per il genere meno rappresentato.

9.2 - Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, sceglie fra i suoi componenti il Presidente. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni saranno temporaneamente svolte dal Consigliere più anziano di età.

9.3 - Il Consiglio potrà inoltre delegare ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie attribuzioni, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a costituire comitati tecnici e operativi, a nominare direttori, procuratori speciali ed ad negoziare ed anche a delegare loro la firma sociale con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che riterrà opportune.

9.4 - Gli amministratori potranno percepire un compenso per l'attività svolta, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea secondo quanto previsto dall'art. 2389 C.C...

9.5 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedire a ciascun amministratore ed a ciascun membro del Collegio Sindacale almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga, tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.

9.6 - Il Presidente o, in sua assenza, il Consigliere più anziano di età, fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti

i consiglieri.

9.7 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche fra estranei.

9.8 - Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle relative deliberazioni, sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

9.9 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che può riunirsi anche fuori della sede sociale, purchè in territorio italiano, devono constatare da apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

ARTICOLO 10

DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

ARTICOLO 11

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società compete all'Amministratore Unico o, qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al suo Presidente. La rappresentanza spetta inoltre agli Amministratori Delegati, se nominati, in via tra loro disgiunta, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, nonché per l'esercizio dei poteri loro conferiti e in giudizio.

ARTICOLO 12

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

12.1 - Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

12.1. bis - La nomina del Collegio Sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente effettivo ed uno supplente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota di genere e nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma.

12.2 - Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco più anziano.

12.3 - Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 13

ESERCIZI SOCIALI E UTILI

13.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio in conformità alle prescrizioni di legge e di statuto.

13.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che esso raggiunga il quinto del capitale sociale

- il residuo ai soci, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

13.3 - Il pagamento viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

13.4 - Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

ARTICOLO 14

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Compete all'organo amministrativo l'accertamento dello scioglimento nonché gli adempimenti della pubblicità di legge.

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri dei liquidatori in conformità alla legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior risultato;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

ARTICOLO 15

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Armando QUAZZO

Natale NARDELLO Notaio